CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 17-11-2010 N° 23174

IRPEG – redditi d'impresa – contributi FESR - sopravvenienze attive – in tassabilità – non consegue

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

23174 10

Oggetto

TRIBUTI

Imp. reddito; contributi FERS; imponibilità

R.G.N. 12341/2006

Cron. 23174

Rep.

Ud. 30/09/2010

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCO PIVETTI - Presidente -

Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -

Dott. SIMONETTA SOTGIU - Rel. Consigliere -

Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -

Dott. RENATO POLICHETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12341-2006 proposto da:

[redacted] SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted] con procura speciale notarile del Not. Dr. [redacted] in GENOVA, rep. n. 77500 del 14/02/2006;

2010

2356

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8/2005 della COMM.TRIB.REG. di [redacted], depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l'Avvocato [redacted] che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.

Svolgimento del processo

La Società [redacted] s.p.a.,dopo aver ricevuto negli anni 1998 e 1999, tramite la Regione [redacted] contributi dal FESR e averli dichiarati quali sopravvenienze attive a' sensi dell'art. 55 TUIR, versando le relative imposte, ha chiesto il rimborso di IRPEG e ILOR per quegli anni in base alla disposizione dell'art. 2 1,terzo comma del Regolamento del Consiglio CEE n. 2082/93, secondo cui " i pagamenti ai beneficiari finali debbono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo finanziario al quale essi hanno diritto". Il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria è stato quindi impugnato dalla contribuente,la cui domanda è stata rigettata dai giudici tributari di entrambi i gradi sul presupposto che la intangibilità degli aiuti prevista dal Regolamento CEE [redacted] si riferisce all'intermediario del tributo (la Regione) e non al soggetto che lo percepisce. La Commissione Tributaria Regionale della [redacted] nel confermare tale assunto con sentenza 3 marzo 2005 ha chiarito che il citato art.21 non prevede forme di esenzione fiscale per il beneficiario finale degli aiuti, che concorrono quindi a formare il reddito imponibile, senza che possa configurarsi

contrasto fra il diritto comunitario e la legislazione esterna.

La [redacted] s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Adducendo violazione dell'art. 21 terzo comma del Regolamento CEE n.2082 del 20/7/1993,nonché dell'art. 55 comma terzo del DPR 917/86(nella versione vigente ratione temporis), dopo aver richiamato l'Ordinanza n. 5643/06 del 15 marzo 2006 con cui questa Corte ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale relativa alla interpretazione dell'art. 21 del Reg. CEE n. 4253/88 come modificato dal Reg.CEE 2082/93, sostiene che l'art. 55 del T.U. 917/86 non considera imponibili i contributi erogati per finanziare particolari investimenti produttivi in zone disagiate del Paese e tale disposizione troverebbe riscontro in decisioni del Parlamento Europeo secondo cui sarebbero intassabili i contributi erogati dalla CEE ad imprese operanti in zone svantaggiate, quali appunto gli aiuti comunitari proveniente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale . La "ratio" dell'art. 21 del cit. Reg. CEE 2082/93 sarebbe dunque

quella di far pervenire al beneficiario il contributo in maniera integra, dovendosi escludere che tale norma si riferisca esclusivamente alla fase iniziale di erogazione del contributo (ritenuta), dovendo poi l'impresa beneficiaria sottostare ad una tassazione che svuoterebbe la norma di significato,posto che parte delle somme erogate da Fondi sopranazionali verrebbero distribuite in maniera difforme nei singoli Paesi membri, a seconda dl livello di tassazione di ciascuno Stato.

Si propone quindi il seguente quesito di diritto a' sensi dell'art. 366 c.p.c.:

"Se sia legittimo l'assoggettamento ad IRPEG e IRAP a' sensi dell'art. 55 comma 3 lett. b) del DPR 917/86(vecchio testo) dei contributi erogati dal FERS alle imprese operanti nel c.d. "Obiettivo 2" stante la lettera dell'art. 21 comma 3 Reg.CEE n.2082/93".

Al quesito proposto va data risposta affermativa,in conformità della sentenza 2082/08 di questa Corte fra le stesse parti, sulla base della sentenza 25 ottobre 2007 della Corte di Giustizia in C-427/05,relativa a rinvio pregiudiziale(che ha preceduto l'ordinanza di rinvio di questa Corte 15/3/2006) in ordine alla interpretazione dell'art.21 Reg.CEE 2082/93,effettuato dalla CTR della Liguria in identica controversia fra le stesse

parti relativa a diverso periodo di imposta.In tale sentenza la Corte Europea ha risolto la questione dichiarando che il cit. art.21 deve essere interpretato nel senso che tale norma " non osta ad una disciplina nazionale quale l'art.55 n.3 lett.b) del DPR 917/96, che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile

Il giudice comunitario ha infatti tratto la conclusione sovrariportatata dalla premessa secondo cui "l'imposizione prevista dal DPR n.917/86 è indipendente dall'esistenza dell'importo dei contributi comunitari versati alla XXXXXXXXXXXXXX.....e non corrisponde ad un prelievo specificamente connesso al contributo finanziario di cui ha beneficiato tale società, ma si applica a tutti redditi di quest'ultima", e tale principio non viene inciso dalle argomentazioni dubitative esposte dalla ricorrente.

Consegue il rigetto del ricorso.

Non essendosi ancora consolidato l'indirizzo giurisprudenziale menzionato all'epoca della proposizione del ricorso, le spese del grado vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 30 settembre 2010

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV. 2010
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza